

# Rischia sanzioni l'iscritto che «salta» la formazione

Alessandro Galimberti  
MILANO

■ Molti professionisti l'accoglieranno in perfetta sintonia con le intenzioni del ministro e dell'Antitrust, cioè come un'occasione di reale aggiornamento e di confronto con i colleghi, altri - è successo dove la regola già vige da anni - come un'ulteriore gabella in tempo e denaro.

Di certo però lo scenario sulla «formazione continua» disegnato dal Dpr professioni cambierà radicalmente le consuetudini per molti Ordini, e soprattutto le conseguenze per tutti gli iscritti. "Dribblare" l'obbligo di aggiornamento e i suoi riti - convegni, congressi, e-learning - diventa infatti con il nuovo Dpr un illecito disciplinare perseguibile dagli Ordini e dai Collegi fino, se del caso, alle estreme conseguenze.

La tassatività dell'articolo 7 del regolamento sulle professioni («la violazione dell'obbligo - di formazione, ndr - costituisce illecito disciplinare») se da un lato toglie ogni dubbio su ciò che sarà in futuro - tutti "a scuola" a maturare crediti - dall'altro certifica anche quello che gli Ordini già attivi sul fronte - notai, commercialisti, avvocati solo per citarne alcuni - hanno fatto negli ultimi anni, e cioè sottoporre a procedimento disciplinare gli iscritti più "pigri". Molti dei quali, impugnando le sanzioni davanti ai Consigli nazionali, avevano non a caso opposto la mancanza di una norma di fonte primaria per dar luogo - come è successo - ad avvertimenti,

censure e talvolta al rischio di sospensione dell'esercizio della professione.

«Nella ventina di ricorsi che abbiamo analizzato nel primo triennio 2008-2010 - dice Flavio Dezzani, delegato del Cndcec per Università, tirocinio e formazione - il principale motivo opposto dagli incolpati era proprio la mancanza di un "aggancio" della sanzione inflitta dagli Ordini territoriali a una norma primaria, ma "solo" al nostro regolamento. Motivo che è sempre stato respinto e che oggi, non a caso, viene avallato dal Dpr». È comunque giusto sottolineare che, almeno tra i commercialisti e gli esperti contabili, la renitenza alla formazione continua dal 2008 ad

oggi è confinata a pochi e isolati casi, come spiega ancora Dezzani: «I pochi procedimenti riguardano soprattutto situazioni di colleghi che avevano maturato 40 o 50 crediti nel triennio al posto dei 90 richiesti, non ricordo invece episodi di "evasione" totale. Le sanzioni inflitte sono consistite quasi sempre in lettere di richiamo».

Stessa dinamica nell'approccio alla formazione continua si è verificata tra i notai, con qualche resistenza e procedimenti disciplinari nel primo biennio, tutto rientrato nel giro di poco. «All'inizio, nel 2006 - dice Gabriele Noto, consigliere nazionale del notariato - qualcuno protestava, ricordando che siamo tra i professionisti più preparati in Europa e che forse la formazione auto-imposta e pure sanzionata (e le sanzioni da noi, con il meccanismo della recidiva, sono insidiose) era un eccesso. Oggi arriva il Dpr a certificare quel percorso, ma nel frattempo per noi molte cose sono cambiate, nel senso che gli oltre 5 mila eventi di formazione realizzati in questi sei anni hanno convinto i notai della grande utilità dell'aggiornamento professionale». Tanto che la maggioranza degli iscritti totalizza più dei 100 crediti biennalistabiliti dal regolamento professionale in vigore. «La formazione ormai è un dato culturalmente acquisito», aggiunge Noto. «Certo - conclude - ora dobbiamo spingere anche su altri canali, e penso soprattutto all'e-learning, ma il Dpr tra i notai troverà terreno fertile».



## Formazione continua

● L'aggiornamento obbligatorio e continuo dei professionisti, secondo il legislatore, ha l'obiettivo di «garantire la qualità e l'efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività». Per arrivare al risultato dello «sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale»